



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 124 del 22/05/2018 – 13/06/2018</b> <b>Udienza pubblica del 22/05/2018</b>
<b>Massima:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento - Partecipazione dei Comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Definizione delle sanzioni a carico degli enti locali per il mancato conseguimento dell'equilibrio dei bilanci.</p> <p><b>Testo</b> È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), nella parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)», le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali», in riferimento all'art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016 ((Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) in quanto la definizione delle sanzioni a carico degli enti locali appartiene alla competenza legislativa dello Stato. L'art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige con la locuzione «fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» riconosce le prerogative del legislatore statale finalizzate ad assicurare la contestuale conformità dei comportamenti degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata che nel caso di specie si concretizzano nella predisposizione di un meccanismo di deterrenza unitario per le violazioni degli obblighi afferenti alla finanza stessa.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 10, c. 2°, lett. d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29/12/2016, n. 20.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> art. 117, terzo comma, della Costituzione; art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016 ((Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).</p>

**Redattore: Alessandra Ferrante**  
**Visto: Avv. Marina Valli**